REGOLAMENTO (CE) N. 2521/98 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/97 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare [1], in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione [2], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione, del 1° aprile 1997, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1298/98 [4], stabilisce le regole per l'indicazione del tenore di grassi nei grassi da spalmare, ad eccezione dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore minimo di materie grasse dell'80 %; che è stato stabilito un metodo per verificare il rispetto di tali regole all'articolo 2, paragrafo 3 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 577/97; che la data di entrata in applicazione di tale metodo è stata rinviata al 1° gennaio 1999 per permettere agli utilizzatori di sperimentarlo e, in base a dei risultati comunicati alla Commissione, per poter compiere un esame approfondito della sua efficacia;

considerando che l'esame delle informazioni trasmesse ha permesso di constatare che le tolleranze previste per la verifica del tenore di grassi dichiarato sono troppo ridotte; che appare giustificato raddoppiare tali tolleranze per quanto riguarda la media dei riusltati dei campioni prelevati e dei risultati individuali; che pertanto non sarà più possibile mantenere l'esigenza secondo cui ogni campione deve rispettare i limiti stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94; che è opportuno disporre che tali limiti devono essere rispettati dal tenore medio rilevato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 577/97 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) paragrafo 1, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:

«b) il tenore medio di grassi non può discostarsi di oltre ± 1 punto dalla percentuale dichiarata. I singoli campioni non possono discostarsi di oltre ± 2 punti dalla percentuale dichiarata;

c) in ogni caso, il tenore medio di grassi deve rispettare i limiti fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94;»

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato parti A1, B1 e C1 del regolamento (CE) n. 2991/94, il tenore dichiarato deve corrispondere al tenore minimo di grassi del prodotto.»

2) Il testo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO II*

Controllo del tenore medio di grassi dichiarato dei grassi da spalmare

Si prelevano a caso cinque campioni dalla partita da controllare e da sottoporre ad analisi. Si applicano i seguenti metodi:

[1] GU L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2.
[2] GU L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.
[3] GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 3.
[4] GU L 180 del 24. 6. 1998, pag. 5.

A) La media aritmetica dei cinque risultati ottenuti viene comparata con il tenore di grassi dichiarato. Il tenore di grassi dichiarato si considera rispettato se la media aritmetica del tenore di grassi riscontrata presenta una deviazione non superiore a 1 punto percentuale rispetto al tenore di grassi dichiarato;

B) I cinque risultati vengono confrontati uno per uno con la tolleranza (± 2 punti percentuali del tenore di grassi dichiarato) indicata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). Se la differenza tra il valore massimo e il valore minimo dei cinque singoli risultati è inferiore o uguale a 4 punti percentuali, si ritiene rispettato il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Qualora si constati che le condizioni previste ai punti A) e B) sono rispettate, la partita controllata si ritiene soddisfare la condizione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), anche se uno dei cinque valori si situa al di fuori della tolleranza di ± 2 punti percentuali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione